



Segnalazioni di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Stato delle modifiche

Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Approvato
00	08/01/2018	Emissione	Sistemi di Gestione	Direttore Generale
01	19/09/2023	Revisione	RPCT	Amministratore Delegato

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniaccque.bg.it - www.uniaccque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

INDICE

PREMESSA	3
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	6
2. DEFINIZIONI	7
3. DESTINATARI DELLA POLICY	8
4. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI	9
5. CANALI DI SEGNALAZIONE E MODALITA' DI SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO	9
6. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	11
7. ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	13
7.1 ANALISI PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI	13
7.2 INDAGINE	14
7.3 ESITO DELL'INDAGINE	15
8. FORME DI PROTEZIONE	15
8.1 TUTELE DEL SEGNALANTE	16
8.2 TUTELE DEL SEGNALATO	18
9. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER	19
10. RESPONSABILITÀ DEL RPCT	19
11. SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE TUTELE DEL WHISTLEBLOWER	20
12. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	20
13. RIFERIMENTI	21
14. COMPLIANCE	21

PREMESSA

La legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha previsto un sistema di tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico che per i lavoratori appartenenti al settore privato che segnalano un illecito di cui abbiano avuto conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. *whistleblowing*). Tale legge, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di atti o fenomeni, all’interno di enti pubblici o privati, illeciti in contrasto con le regole etiche aziendali, è stata oggetto di modifiche in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023) del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il nuovo Decreto *Whistleblowing*, che raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, è orientato, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e, dall’altro, a rafforzare i principi di legalità e trasparenza all’interno degli Enti, in funzione della prevenzione dei reati. Se tali tutele erano già statuite dalla precedente legge del 2017, il D.Lgs. n. 24 del 2023 apporta degli ulteriori significativi impatti al perimetro di protezione dei segnalanti in ambito pubblico e privato.

Il nuovo Decreto è intervenuto modificando l’art. 6 del D.lgs. 231/2001¹ prevedendo al comma 2-bis dello stesso che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono garantire un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive del datore di lavoro

¹ Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha modificato il testo dell’art. 6 comma 2-bis D.lgs. n. 231/2001 e ha abrogato invece i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 D.lgs. n. 231/2001, in precedenza disciplinati dalla Legge n. 179/2017.

e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina riguardano:

- (i) la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato ed estensione del novero di questi ultimi;
- (ii) l'ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- (iii) l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- (iv) la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito dall'ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- (v) l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- (vi) la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- (vii) i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- (viii) le specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerte sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

- (ix) l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di Enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- (x) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Uniacque S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**Uniacque**") intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti virtuosi e da un sistema di *Corporate Governance* che prevenga la commissione di illeciti, garantendo al contempo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti e gli altri soggetti di interesse possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti, promuovendo un percorso virtuoso di trasparenza e rispetto di adeguati *standard* etici e normativi.

Con l'obiettivo di promuovere, rispettare e rafforzare tali *standard*, la Società, riconoscendo l'importanza di avere una procedura specifica che disciplina la segnalazione di comportamenti illeciti ha deciso di adottare questa *Policy Whistleblowing* (di seguito anche la "**Policy**") per la segnalazione di qualsiasi condotta, anche omissiva, che costituisca o possa costituire una violazione o induzione ad una violazione (i) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea riguardanti specifici settori, nonché (ii) dei valori e principi sanciti dal Codice Etico, (iii) del sistema di prevenzione e controllo di cui al Modello 231 e al PTPCT o (iv) delle procedure interne adottate dalla Società.

Pertanto, la Società ha messo a disposizione dei destinatari strumenti per effettuare le segnalazioni idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

Chiunque è invitato a dare tempestiva comunicazione di tali condotte mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente *Policy* descrive il processo e i canali di comunicazione da utilizzare per l'invio, la ricezione, l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni di comportamenti illeciti, anche omissivi, che costituiscono o possono costituire una violazione o induzione alla violazione di disposizioni normative nazionali, in cui rientrano:

- (i) illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- (ii) i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/2001;
- (iii) le violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 applicato dalla Società;
- (iv) le violazioni di procedure gestionali interne;
- (v) i principi e i valori sanciti dal Codice Etico della Società; nonché di disposizioni normative dell'Unione Europea, in cui rientrano: (i) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 al D. Lgs. 24/20232 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione ; (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE; (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali; (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

² In particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2. DEFINIZIONI

La presente Policy utilizza le seguenti definizioni/acronimi:

- **violazioni:** comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti, atti, comportamenti od omissioni tipizzati all'articolo 2 del D. Lgs. 24/2003 e contemplati al paragrafo 2 della Policy;
- **segnalazione:** la comunicazione scritta od orale del segnalante avente per oggetto informazioni relative alle violazioni;
- **segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione della Società;
- **segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione ANAC;
- **divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **segnalante:** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato;
- **segnalato:** soggetto a cui il segnalante attribuisce il comportamento illecito oggetto della segnalazione;
- **facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- **soggetti del settore pubblico:** le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house*;
- **ritorsione:** qualsiasi comportamento, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **MOG 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001 applicato dalla Società;
- **RPCT:** Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

3. DESTINATARI DELLA POLICY

La *Policy* si applica ai seguenti soggetti:

- a) dipendenti di Uniacque S.p.A.;
- b) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Uniacque S.p.A.;
- c) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Uniacque S.p.A.;
- d) collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Uniacque S.p.A.

- f) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Uniacque S.p.A., anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La presente *Policy* è caricata sul sito web della Società.

4. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gestore del canale interno <https://segnalazioni.uniacque.bg.it>.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE E MODALITA' DI SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO

La Società, in conformità con la nuova normativa in materia di *Whistleblowing*, attiva **canali interni per la trasmissione e gestione delle segnalazioni** (<https://segnalazioni.uniacque.bg.it>), incoraggiando i Destinatari della *Policy* a presentare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti illeciti, anche solo potenziali, di cui vengano a conoscenza.

La persona segnalante può altresì effettuare una **segnalazione esterna** all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del nuovo Decreto Whistleblowing;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può anche effettuare una **divulgazione pubblica** (ad es. tramite stampa o mezzi elettronici), beneficiando della protezione prevista nel nuovo Decreto Whistleblowing se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni di cui sopra e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Con specifico riferimento ai **canali interni di segnalazione**, qualora un segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito può comunicarlo alla Società:

- (i) tramite sito internet della Società, sezione "Società trasparente/Altri contenuti", utilizzando l'apposita piattaforma *whistleblowing* (la

“**Piattaforma**”), che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante (<https://segnalazioni.uniacque.bg.it>);

- (ii) via email, tramite casella di posta elettronica all'indirizzo rpct@uniacque.bg.it : in tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ha l'obbligo di garantirne la riservatezza, fatti salvi i casi in cui la stessa non è opponibile per legge.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con l'RPCT fissato da quest'ultimo entro un termine ragionevole.

Tutte le segnalazioni sono ricevute dall'indicato gestore, individuato quale soggetto autorizzato e debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003.

Chiunque riceva una segnalazione transitata al di fuori del canale interno previsto deve trasmetterla al gestore della segnalazione, in originale e con gli eventuali allegati, *entro sette giorni* dal ricevimento.

La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità dei segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Non dovrà essere effettuata alcuna copia della segnalazione ricevuta e trasmessa ai gestori.

6. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli

elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. La segnalazione non può invece riguardare notizie palesemente prive di fondamento le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

La segnalazione non può, inoltre, avere ad oggetto contestazioni, rivendicazioni, o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e circostanziate con informazioni specifiche in modo da risultare facilmente verificabili. È particolarmente importante che la segnalazione includa, ove tali elementi siano conosciuti dal segnalante:

- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- ✓ nominativi e ruolo delle persone coinvolte (interne e/o esterne) o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- ✓ nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- ✓ l'ambito / oggetto della violazione (Codice Etico, Modello 231, policy, disposizioni nazionali o dell'Unione Europea, ecc.);
- ✓ riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il segnalante deve avere cura di non riportare informazioni non pertinenti o non necessarie rispetto alla segnalazione.

È sanzionato l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione o di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

In particolare, è sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che si riveli priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e che risulti, sempre sulla base di elementi oggettivi, fatta al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata.

Nel caso in cui si dimostri che il *whistleblower* abbia effettuato una segnalazione in mala fede, la Società potrà attivare il sistema disciplinare previsto dal proprio Modello 231 e in linea con quanto previsto dalla disciplina sul Whistleblowing.

La Società garantisce la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione della segnalazione disciplinato nella presente Policy.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

I soggetti che ricevono le segnalazioni devono considerare le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie, se circostanziate. Nei casi di segnalazioni anonime, se la persona segnalante viene successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

7. ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

7.1 ANALISI PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI

Tutte le segnalazioni vengono ricevute dal RPCT che procede ad una verifica preliminare al fine di verificare che la segnalazione rientri nel campo di applicazione

della presente policy e che siano stati forniti dati ed informazioni utili a consentirne una prima valutazione.

In qualunque caso, al termine della segnalazione, il gestore deve rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Il segnalante potrà anche essere contattato dal RPCT per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

Nel corso delle verifiche, l'RPCT può avvalersi di eventuale supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. Tutti i soggetti eventualmente coinvolti negli accertamenti devono mantenere la massima riservatezza riguardo le informazioni ricevute nel corso delle verifiche.

7.2 INDAGINE

Il gestore della Segnalazione:

- può rigettare la segnalazione perché non ritenuta pertinente o sufficientemente circostanziata al fine di avviare l'istruttoria;
- può richiedere ulteriori informazioni aggiuntive prima di decidere se prendere in carico o meno la segnalazione;
- può avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti, nonché coinvolgendo le Funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;
- assicura che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti l'anonimato e/o la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato. In ogni caso deve fornire riscontro alla segnalazione *entro tre mesi* dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

- può valutare se vi sia un obbligo di informazione alle autorità;
- in caso di permanenza in essere della condotta denunciata, può richiedere di assumere provvedimenti cautelari che conseguano la cessazione della condotta in atto.

Il medesimo soggetto, inoltre:

- assicura che l'indagine sia accurata, equa, imparziale e tuteli la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto segnalato;
- deve garantire che l'attività istruttoria sia svolta con la massima rapidità e diligenza.

7.3 ESITO DELL'INDAGINE

Al termine delle verifiche, l'RPCT dovrà emettere una relazione che deve:

- riassumere l'*iter* dell'indagine;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti, fornendo eventuale documentazione a supporto;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

Al termine della verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, al Segnalante verrà fornito un *riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento* o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

8. FORME DI PROTEZIONE

8.1 TUTELE DEL SEGNALANTE

A fronte della segnalazione è sempre garantita la tutela e la riservatezza dell'identità del segnalante, trattandone i dati in conformità alla legge e adottando ogni misura utile a prevenire la diffusione dei dati del segnalante e del contenuto della segnalazione. Il segnalante non subirà condotte ritorsive o discriminatorie per aver effettuato la segnalazione. Sono infatti vietati e sanzionati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La Società garantisce, laddove ragionevolmente possibile, il soddisfacimento di dette richieste.

La Società garantisce il divieto e la rimozione degli effetti di qualsiasi forma di ritorsione contro il segnalante, inclusi in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- note di demerito o referenze negative;
- l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui sopra, nei confronti del segnalante possono essere comunicate all'ANAC dall'interessato.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Uniacque garantisce l'anonimato del segnalante, fatta eccezione per i casi in cui il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Policy.

Inoltre, è necessario che:

- il segnalante in buona fede sia sempre tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso venga assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- non siano fornite al segnalato indicazioni sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- la gestione delle segnalazioni sia tenuta separata dalla gestione degli altri dati personali. Le informazioni raccolte e trattate nell'ambito della gestione delle segnalazioni devono essere trasmesse, per quanto

necessario, esclusivamente ai soggetti incaricati del trattamento e competenti ad avviare il procedimento di verifica o ad adottare le misure necessarie in funzione delle risultanze. In ogni caso i destinatari delle informazioni devono garantire che queste ultime siano sempre gestite in regime di riservatezza e che siano applicate le dovute misure di sicurezza.

Si precisa inoltre che le misure a tutela delle persone segnalanti si applicano altresì, ove opportuno:

- a) ai facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al segnalante nel processo di segnalazione)
- b) terzi connessi con il segnalante e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti del segnalante;
- c) soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

8.2 TUTELE DEL SEGNALATO

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli all'interno del contesto lavorativo, anche solo di carattere reputazionale, la tutela riservata al segnalante, di cui al paragrafo precedente, va accordata anche al segnalato.

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al suo contenuto. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

9. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente Policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

Le tutele previste per il segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

10. RESPONSABILITÀ DEL RPCT

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

11. SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE TUTELE DEL WHISTLEBLOWER

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza da parte di uno dei soggetti del settore pubblico, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Qualora venga accertata l'assenza di canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla normativa vigente, nonché quando viene accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia già stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

12. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione relativa alle segnalazioni deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno della Società sulla classificazione e trattamento delle informazioni. Tale documentazione deve essere archiviata presso l'RPCT e deve essere accessibile solo al personale autorizzato.

Tale documentazione include almeno il nome, il codice identificativo e la struttura/ufficio del segnalante (laddove disponibili), i dettagli del segnalato, le dichiarazioni, le attività compiute, l'esito dell'indagine e le azioni intraprese.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'RPCT cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura, avvalendosi della Piattaforma e della sua strumentazione informatica, l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

13. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, e ss.mm.ii;
- L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e ss.mm.ii;
- L. 179/2017 in materia di whistleblowing;
- D. Lgs. 24/2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 di Uniacque S.pA.;
- Codice Etico di Uniacque S.pA.;
- Procedure organizzative della Società.

14. COMPLIANCE

Il presente documento costituisce parte integrante del MOG231 della Società. L'inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta una violazione del Modello e comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL

nei confronti del personale dipendente.